



Decreto Dirigenziale n. 110 del 19/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 6 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - CE -

Oggetto dell'Atto:

RINNOVO PER MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 8, DEL D.LVO 152/06. DITTA IFIS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN FRATTAMAGGIORE (NA) ALLA VIA IANNIELLO, 20 E STABILIMENTO IN MARCIANISE (CE) ALLA ZONA INDUSTRIALE ASI SUD, ESERCENTE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI FILM DI POLIPROPILENE PER ALIMENTI E CORDE E CORDETTE AD USO AGRICOLO E NAVALE.

IL DIRIGENTE**PREMESSO**

- a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che lo stabilimento della IFIS S.p.A. con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Ianniello, 20 e stabilimento in Marcianise (CE) alla Zona Industriale ASI SUD, esercente l'attività di produzione di film di polipropilene per alimenti e corde e cordette ad uso agricolo e navale, è autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs 152/06, con D. D. n. 4 del 12.01.2007;
- d. che Capasso Angelo, nato a Frattamaggiore (NA) il 26.03.1942, legale rappresentante della IFIS S.p.A. con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Ianniello, 20 e stabilimento in Marcianise (CE) alla Zona Industriale ASI SUD, ha presentato, ai sensi del comma 8 dell'art. 269 citata normativa, domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per modifica sostanziale consistente nella riconferma del punto di emissione E1, già autorizzato nel capannone B, e l'installazione nello stesso capannone di 3 nuovi punti di emissione denominati E2 - E3 - E4, nonché nell'installazione di un nuovo punto di emissione nel capannone A denominato E5;
- e. che all'istanza acquisita al protocollo in data 08.07.2010 prot. n. 0584484 è stata richiesta integrazione documentale, prodotta dalla ditta in data 13/12/2010 prot. n. 0993214 con allegata relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative e nella quale si rileva che le materie prime utilizzate nel ciclo produttivo sono:

POLIPROPILENE	10.000 Kg/giorno (attuali)
POLIPROPILENE	255.000 Kg/giorno (massimi previsti)

RILEVATO

- a. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 04.02.2011, il cui verbale si richiama, ha rinviato l'espressione definitiva del proprio parere per l'acquisizione di integrazioni tecniche;
- b. che la ditta con note del 28/02/2011 prot. n. 0159243, del 21/04/2011 prot. n. 0325167 e del 06/05/2011 prot. n. 0359225, ha inviato le integrazioni tecniche;
- c. che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 17.05.2011, il cui verbale si richiama, ha espresso parere favorevole al rinnovo per modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

RITENUTO di autorizzare, conformemente alla determinazione favorevole conclusiva della Conferenza dei Servizi, alle emissioni in atmosfera lo stabilimento gestito dalla IFIS S.p.A. con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Ianniello, 20 e stabilimento in Marcianise (CE) alla Zona Industriale ASI SUD, esercente l'attività di produzione di film di polipropilene per alimenti e corde e cordette ad uso agricolo e navale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n. 241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 09 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore, della proposta del responsabile del procedimento e fatti salvi, comunque, tutti i visti, le autorizzazioni e i nulla osta di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali per l'esercizio dell'attività

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **Autorizzare** lo stabilimento della IFIS S.p.A. con sede legale in Frattamaggiore (NA) alla via Ianniello, 20 e stabilimento in Marcianise (CE) alla Zona Industriale ASI SUD, esercente l'attività di produzione di film di polipropilene per alimenti e corde e cordette ad uso agricolo e navale – alla continuazione delle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., come di seguito specificate:

EMISSIONE	PROVENIENZA	INQUINANTI	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1 autorizzato	Reparto CAST	COV	Filtro a carboni attivi
E2 nuovo	Reparto CAST	Polveri	Filtro a maniche
E3 nuovo	Reparto CAST	COV	Filtro a carboni attivi
E4 nuovo	Reparto CAST	Polveri	Filtro a maniche
E5 nuovo	Reparto ESTRUSORI	COV	Filtro a carboni attivi

2. **Obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
 - 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
 - 2.3. mantenere le emissioni prodotte nei valori indicati nella relazione allegata all'istanza e comunque nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia;
 - 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza triennale** e successivamente trasmesse alla Giunta Regionale della Campania-Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente e Disinquinamento di Caserta della G.R. della Campania, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento provinciale ARPAC di Caserta;
 - 2.5. gli impianti di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;

- 2.6. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. LGS n. 152/06;
- 2.7. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.7.1. comunicare, almeno 15 giorni prima, agli Enti di cui al punto 2.4. la data di messa in esercizio dei nuovi impianti;
 - 2.7.2. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
 - 2.7.3. effettuare, per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti ed analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.7.4. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Caserta della Giunta Regionale, alla Provincia di Caserta, al Dipartimento provinciale ARPAC di Caserta;
- 2.8. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche non sostanziali;
 - 2.8.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.
3. **Precisare** che:
 - 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrenti dal presente atto e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
4. **Demandare** all'ARPAC – Dipartimento provinciale di Caserta, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite.
5. **Stabilire** che:
 - 5.1 gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D. D. n. 154 del 23/03/07 dell'A.G.C. 05, sono a carico della ditta interessata
 - 5.2 gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/06;
6. **Notificare** il presente provvedimento alla ditta IFIS S.p.A.
7. **Inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Marciariane (CE), alla Provincia di Caserta, all'ASL Caserta ex CE/1 dist. 33 e all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta.
8. **Inoltare** copia del presente atto all'A.G.C. Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dr. ssa Maria Flora Fragassi